**INIZIATIVA PARLAMENTARE**

**presentata nella forma elaborata da Fabrizio Garbani Nerini per la modifica dell'art. 45 della LOC**

dell'11 aprile 2022

Con la presente iniziativa parlamentare, proposta nella forma elaborata (art. 102 LGC), si chiede di completare l’art. 45 della LOC nel modo seguente:

**Art. 45**

1Le dimissioni e la rinuncia alla carica sono inoltrate al Municipio che le trasmette al Consiglio comunale per decisione alla prossima seduta; esse devono essere motivate.

**2La decisione di accettazione di cui al cpv. 1 va inserita come prima trattanda all’ordine del giorno della seduta di Consiglio comunale.**

**3La dichiarazione di fedeltà del consigliere subentrante ha luogo subito dopo, nella stessa seduta, ed egli entra immediatamente in carica. Un eventuale ricorso relativo alle decisioni di cui ai cpv 1 e 2 non ha effetto sospensivo.**

**4**È riservata la legge speciale.

**Motivazione**

Attualmente la legge prevede che le dimissioni vadano accettate formalmente in seduta plenaria dal Consiglio comunale. L’art 15 del regolamento d’applicazione specifica che le dimissioni o la rinuncia alla carica dei consiglieri comunali, da inoltrare per iscritto e motivate al Municipio, necessitano del preavviso della competente commissione e devono formare oggetto di una specifica trattanda sulla quale si pronuncia il Consiglio comunale.

Tuttavia, per una prudenza formale forse eccessiva, capita che in alcuni Comuni non si trattino le dimissioni e l’entrata in carica del subentrante nella stessa seduta. Si preferisce lasciare crescere in giudicato la decisione di accettazione delle dimissioni, e solo in una seduta successiva accettare l’ingresso del subentrante.

Ciò impone al Consiglio comunale di lavorare a ranghi ridotti magari anche per alcuni mesi (il tempo che trascorre tra due sedute) e può creare scompensi nelle composizioni delle commissioni se il dimissionario era membro di qualcuna di esse.

Con le precisazioni proposte, si stabilisce in modo esplicito che il subentrante possa entrare immediatamente in carica non appena accettate le dimissioni, e che ciò debba avvenire all’inizio della seduta, in modo che si abbia la certezza che potrà partecipare alla discussione e al voto su tutte le ulteriori trattande della seduta stessa.

La procedura di sostituzione dei deputati del Gran Consiglio è piuttosto semplice e rapida, non ha molto senso che la procedura di sostituzione di un Consigliere comunale debba essere molto più lunga e addirittura diluita su più sedute.

In caso di ricorso ai sensi LOC sull’accettazione delle dimissioni del Consigliere partente, l’entrata in carica del subentrante ne segue lo stesso destino. Non essendo previsto effetto sospensivo, nel periodo di evasione del ricorso il subentrante è considerato regolarmente in carica.

Fabrizio Garbani Nerini